



Roma, 13 ottobre 2020

Alle Agenzie per il lavoro
e, p. c.
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Loro indirizzi

Oggetto: Indicazioni operative per la chiusura delle attività di rendicontazione delle istanze di Assegno Ordinario con causale "emergenza COVID -19" c.d. trattamento di integrazione salariale (TIS) "semplificato" – Periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020

Come noto il Fondo di solidarietà bilaterale di settore, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 e s.m.i., deve garantire l'erogazione del c.d. trattamento di integrazione salariale (TIS) "semplificato" nelle medesime modalità dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19".

Ai sensi del predetto articolo, con successivi Decreti Interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati trasferiti al Fondo di Solidarietà di settore i relativi oneri finanziari - a carico del bilancio dello Stato - ad esso assegnati, che dovranno conseguentemente essere debitamente rendicontati dalle Agenzie per il Lavoro al Fondo di Solidarietà e dal Fondo di Solidarietà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a tal proposito, è già pervenuta una circolare in tal senso in data 12 ottobre 2020.

Con riferimento a quanto previsto dalla Circolare del 18 giugno 2020 prot. 39546 sono pervenute al Fondo numerose richieste di chiarimento.

In vista della data di invio della rendicontazione delle istanze di trattamento di integrazione salariale (TIS) c. d. "semplificato" per il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, prevista per il prossimo 31 ottobre 2020, appare utile, al fine di agevolare l'attività di rendicontazione delle Agenzie e limitare ulteriori interlocuzioni successive, dispendiose sotto il profilo amministrativo, fornire ulteriori integrazioni ad integrazione della precedente circolare.

Si prega di verificare con particolare attenzione i seguenti elementi:

- numero di ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro;
- numero effettivo dei lavoratori coinvolti;
- importo della retribuzione corrisposta;



- importo della contribuzione correlata;
- presenza di eventuali sgravi contributivi;
- importi dei ratei riconosciuti ai lavoratori;
- corretta applicazione dell'aliquota contributiva rispetto alla tipologia di contratto.

Da un punto di vista documentale si conferma la necessità da parte del Fondo di ricevere le attestazioni di pagamento relative al singolo beneficiario e, in caso di utilizzo di file cumulativi, è che permettano la "navigazione" tra una pagina e l'altra.

In merito agli importi da inserire, si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nell'allegato 2 alla circolare del 18 giugno 2020 che ad ogni buon fine qui si esplicitano al fine di evitare "disomogeneità dei dati".

- Retribuzione lorda mensile: indicare la retribuzione lorda mensile;
- Retribuzione TIS: indicare l'importo della retribuzione TIS riconosciuta al lavoratore ad esclusione dei ratei;
- Contribuzione TIS: indicare l'importo della contribuzione versata a titolo di TIS ad esclusione dei ratei;
- Quota ratei mensilità aggiuntive: indicare l'importo economico della quota ratei mensilità aggiuntive riferita a retribuzione+contribuzione;
- Quota ratei ROL, permessi e ferie: indicare importo economico della quota dei ratei per ROL, permessi e ferie, riferita a retribuzione+contribuzione.

Con riferimento ai tracciati di cui all'allegato 2 della più volte citata circolare del 18 giugno si forniscono ulteriori chiarimenti:

- i nomi dei files caricati non devono contenere spazi o punti all'interno;
- nel caso di caricamenti in modalità Excel (xls/xlsx):
 - o il campo "identificativoPratica" deve essere unico per ciascuna istanza;
 - o i files non devono essere formattati all'interno e/o avere filtri di visualizzazione (es. bordi celle, grassetto, colori);
 - o è necessario rispettare l'inserimento di un numero massimo pari a 1000 lavoratori (non è possibile utilizzare tale formato Excel per Agenzie che necessitano di inserire un gran numero di lavoratori).
- nel caso di caricamento in modalità XML:
 - o i files generati devono essere validati prima di essere inviati con il file XSD messo a disposizione da Forma.Temp;



- gli importi devono essere espressi in modalità decimale standard XML (senza separatore delle migliaia e con il punto per le cifre decimali, es. "1.240,67€" deve essere "1240.67").
- nel caso di caricamenti di buste paga e attestazioni di pagamento "cumulative" il formato del nome del file dovrà essere:
 - NOMEAPL_202003_03.pdf / NOMEAPL_202004_03.pdf (dove 03 indica la tipologia "Busta Paga" e 20200X è il periodo di riferimento);
 - NOMEAPL_202003_04.pdf / NOMEAPL_202004_04.pdf (dove 04 indica la tipologia "Attestazioni di Pagamento" e 20200X è il periodo di riferimento).

Si ricorda, inoltre, che la rendicontazione del periodo "marzo bis" dovrà essere inviata insieme alla rendicontazione relativa al mese di marzo.

In conclusione, si evidenzia che la dichiarazione generata al termine dell'inserimento dei dati conterrà i seguenti elementi:

- importo complessivo erogato dal Fondo;
- importo complessivo rendicontato al Fondo;
- eventuali importi a credito o a debito.

Gli eventuali scostamenti a credito o a debito, rispetto agli importi già dichiarati ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, dalle Agenzie per il Lavoro, dovranno essere puntualmente motivati nell'apposito campo presente nella dichiarazione.

A seguito dell'inserimento dei dati, successivamente al 31 ottobre 2020, sarà comunque possibile interloquire con il Fondo al fine di integrare quanto rendicontato.

Da ultimo si comunica che la rendicontazione delle mensilità erogate nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2020 dovrà essere effettuata nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo 2021.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino